

RELAZIONE ESPLICATIVA DI SERVIZIO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica biennale di apparecchiature ed impianti specialistici in dotazione all'Azienda Ulss 5 Polesana.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

E' necessario garantire la piena funzionalità dei seguenti impianti, a servizio dell'utenza interna che accede alle strutture aziendali:

Manutenzione del sistema di rilevazione presenze:

Presidio Ospedaliero di Rovigo

Presidio Ospedaliero di Trecenta

Distretto Sanitario n° 1

Distretto Sanitario n° 2

Nello specifico, l'erogazione del servizio riguarda:

- N. 3 Stampante di scontrino mensa con taglierina
- N. 19 Terminale di rilevazione presenza mod. KP-01/A2.BM.NET
- N. 16 Terminale di rilevazione presenza mod. KP-02/A2.BM.NET
- N. 1 Terminale di controllo accessi mod. SIKU4 con KL-BM2
- N. 8 Terminale di controllo accessi mod. SIKU4.NET con testina di lettura KL-BM2
- N. 4 Terminale di controllo accessi mod. SIKU4.NET con n.2 testine di lettura KL-BM2

Per informazioni tecniche al riguardo rivolgersi ai seguenti n. tel. 0425 393278 – P.I. Cobianchi Mattia

ART 3 – COLLAUDO/VERIFICA

Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla fine di ogni periodo di fatturazione (mese o diversa scadenza) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o Assistente Delegato procederà alla verifica della rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ART. 4 - SICUREZZA SUL LAVORO, D.U.V.R.I. E PRESCRIZIONI GENERALI

L'Impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

In considerazione della tipologia di appalto che non presenta rischi interferenti tra le attività del personale dell'impresa appaltatrice con quelle del personale di questa A.ULSS, non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

Per qualsiasi evenienza che nel corso dell'appalto (emergenze, anomalie, eventuale cambio delle modalità di consegna, ...) dovesse comportare modifiche nell'esecuzione del presente contratto, l'Impresa si dovrà rivolgere ai Responsabili della fase di esecuzione dell'appalto o persone da Loro delegata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente documentazione, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 5 - REFERENTE DEL FORNITORE

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, un recapito ed il/i nominativo/i di un responsabile da essa incaricato, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento in caso di necessità.

ART. 6 –RESPONSABILITA' CIVILE

L'Impresa sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Ulss 5 Polesana ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L'Impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'Azienda Ulss 5 Polesana è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Impresa nell'esecuzione del contratto.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento delle fatture relative al servizio in oggetto sarà effettuato di norma in via trimestrale posticipata, (salvo diverso accordo) previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Ulss 5 (su ciascuna fattura dovrà essere riportato il numero di CIG relativo alla presente procedura di acquisto), nel termine di 60 gg. dalla data di accertamento - da effettuarsi da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro 30 gg. dalla conclusione del trimestre di riferimento - della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (collaudo), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'Azienda Ulss 5 Polesana può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'esecutore del contratto cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato.

ART 8 – PENALI

In caso di ritardo nella consegna dei prodotti o nell'esecuzione delle attività previste dal contratto o mancato svolgimento delle stesse è applicata la seguente penale: 1,5 per mille dell'ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati, fatti salvi i maggiori danni subiti dall'Azienda Ulss.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo al servizio

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente, ovvero documento qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Ulss 5 Polesana, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Azienda Ulss 5 stessa.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 9 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Azienda Ulss 5 Polesana in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione PEC, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

L'Azienda Ulss 5 Polesana, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo comunicazione PEC, risolvere di diritto il contratto:

- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante;

L'Azienda Ulss 5 Polesana potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda Ulss 5 Polesana il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Ulss 5 Polesana rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART.10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

ART. 11 - RISERVATEZZA DEI DATI

Nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto, l'Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle seguenti disposizioni di legge:

- il d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riferimento alle disposizioni relative agli Amministratori di Sistema e all'obbligo di comunicare i casi di "data breach" ossia le violazioni di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto del servizio
- i provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l'Impresa aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nel periodo contrattuale. L'Impresa assume pertanto l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. L'Impresa si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga l'assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza.

L'Impresa dovrà operare adottando tutte le misure di sicurezza necessarie a proteggere i dati personali contro eventuali rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, comprese le misure minime di sicurezza fisica, organizzativa e logica prescritte dal D.Lgs. n. 196 del 2003, dal Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Ulss sarà competente esclusivamente **il Foro di ROVIGO**

ART. 13 - NORME E CONDIZIONI FINALI

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nel presente documento, oppure che risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dallo stesso documento.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'A. ULSS si riserva la facoltà insindacabile di annullare, revocare, sospendere, modificare o non aggiudicare la procedura di affidamento, dandone comunicazione ai concorrenti, che non avranno per ciò titolo ad alcun compenso o indennizzo per le spese sostenute.

Il RUP

Ing Renzo Mantovani